

**« GIUSTIZIA DI PACE :  
L'ACCELERAZIONE DELLA GIUSTIZIA CIVILE TRA  
DIGITALIZZAZIONE AMPLIAMENTO DELLA  
COMPETENZA E RITO SEMPLIFICATO »**

**WEBINAR ORGANIZZATO DAL  
COA DI NOCERA INFERIORE  
16 MARZO 2023 - ORE 15,30**

1

**Relatori**

**avv. Emilio LONGOBARDI** *giudice di pace*

**avv. Luigi VINGIANI** *giudice di pace*

# LA RIFORMA CARTABIA - Premessa

- Il D.Lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, attuativo della Delega conferita al legislatore con la L. n. 206/2021 (c.d. “riforma Cartabia” per l’efficienza del processo civile) ha introdotto disposizioni volte allo snellimento, alla semplificazione ed alla razionalizzazione del processo civile.
- Inoltre, la Legge di Bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022) ha anticipato l’entrata in vigore di alcune disposizioni della riforma al **28 febbraio 2023** in luogo dell’originario 30 giugno 2023.
- L’art.3 comma 24 apporta modificazioni anche al procedimento davanti al giudice di pace disciplinato dal titolo II del libro II del c.p.c. –
- La riforma prevede che davanti al GDP la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione con adattamento del processo innanzi al giudice onorario alle esigenze del processo telematico.

# NORME DI PORTATA GENERALE APPLICABILI ANCHE AL PROCEDIMENTO INNANZI AL GDP

- **Art.96 c.p.c.** nei casi di responsabilità aggravata è possibile comminare alla parte soccombente una sanzione pecuniaria tra 500 e 5000 euro da versare alla cassa delle ammende.
- **Art.101 c.p.c.** il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e quando accerta una violazione del diritto alla difesa adotta i provvedimenti opportuni.
- **Art.118 c.p.c.** prevede la condanna al pagamento di sanzione pecuniaria a chi si rifiuta di eseguire un ordine di ispezione o cose comminato dal giudice.
- **Art.121 c.p.c.** Gli atti devono essere redatti in modo chiaro e sintetico.
- **Art.127 127 bis e 127 ter c.p.c.** Possibilità di collegamenti audiovisivi o di note scritte
- **Art.147 c.p.c.** interviene sul tempo ed il perfezionamento della notifica telematica con tempi diversi per il notificante ed il destinatario.
- **363 bis c.p.c.** introduce il rinvio pregiudiziale degli alla Corte di Cassazione per la risoluzione di una (nuova) questione di diritto di difficile interpretazione e che riguardi numerosi giudizi.
- **193 c.p.c. –** Il Ctu può giurare con deposito dichiarazione sottoscritta con firma digitale.
- **22 e 23 disp.att.cpc** Possibilità di nominare CTU fuori circondario previa comunicazione al presidente -maggiore vigilanza sulla distribuzione degli incarichi e liquidazione compensi.

# Prima sessione

**Avv. Emilio Longobardi**

*Giudice di pace di Nocera inferiore*

- Regime transitorio frammentato
- Intento e rito applicabile
- Nuovo Rito semplificato
- Nuova Competenza per valore
- Forma della domanda e costituzione parti
- *Vocatio in ius*
- Costituzione attore e convenuto
- Chiamata in causa del terzo e domanda riconvenzionale dell'attore
- Opposizione a decreto ingiuntivo
- Opposizione sanzioni amministrative

**RIFORMA CARTABIA D. LGS. N.149/2022**  
**ENTRATA IN VIGORE**  
**regime transitorio frammentato**

APPLICAZIONE DELLE NORME	MATERIA
<b>28.02.2023</b>	<b>NUOVO RITO E COMPETENZA GDP</b>
Giustizia digitale Procedimenti pendenti ed instaurati dal 1.3.2023	GDP UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI (ARTT.127 E 127 BIS CPC)
<b>30.6.2023</b>	DISP.ATT. C.P.C. <ul style="list-style-type: none"><li>• Obbligatorietà deposito degli atti (art.196 quater)</li><li>• Atto redatto in forma elettronica (art.196 quinquies)</li><li>• Perfezionamento del deposito dell'atto telematico (art.196 sexies)</li><li>• Estrazione copia cartacea atti telematici (art.196 septies)</li></ul>

# RIFORMA CARTABIA D. LGS.N.149/2022

**OBIETTIVO: «INTENTO DI POTENZIAMENTO DELLA FLESSIBILITÀ E DELLA CELERITÀ DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO»**

**«SEMPLIFICAZIONE DEI RITI»**

la parola «sommario» è sostituita da  
**«semplificato»**

la parola «ordinanza» è sostituita da **«sentenza»**

**IL NUOVO RITO SEMPLIFICATO INNANZI AL GDP  
INSERITO NEL LIBRO II DEL CPC  
ARTT.281 DECIES -281 TERDECIES CPC**

- SI APPLICA INNANZI AL GDP IN QUANTO COMPATIBILE (316 cpc)
  - ATTO INTRODUTTIVO È IL RICORSO
  - NUOVI TERMINI LIBERI A COMPARIRE
  - AMPLIAMENTO DELLA COMPETENZA SOLO PER VALORE
  - MAGGIORI FORMALITA' NEL RITO
- RESTA LA FACOLTÀ DI PROPORRE LA DOMANDA ORALMENTE:
- GDP REDIGE PROCESSO VERBALE CHE VA NOTIFICATO CON IL DECRETO DI COMPARIZIONE

# LA COMPETENZA PER VALORE

## Ampliamento competenza Gdp

Art. 7 c.p.c.

« Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore **non superiore a diecimila euro**, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia **non superi venticinquemila euro**.

RESTANO IMMUTATE LE ALTRE COMPETENZE e gli aumenti previsti dall'art.27 dlvo n.166/2017 con entrata in vigore dal **31.10 2025**



# **FORMA DELLA DOMANDA E COSTITUZIONE DELLE PARTI**

**art.316 c.p.c** atto introduttivo ricorso

**art.318 c.p.c.** Contenuto della domanda - rinvio all'art.125 cpc -  
l'avvocato dovrà indicare indirizzo pec .

- il ricorso deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3 bis), 4 ),  
5), 6) e **l'avvertimento di cui al numero 7 del terzo comma dell'art.163 cpc  
riformato:**

- 3 bis) : l'indicazione nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione  
di procedibilità (mediazione e negoziazione assistita) dell'assolvimento  
degli oneri previsti per il suo superamento;

- 7 ) : l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le  
decadenze di cui agli artt. 38 e 167 e che la difesa tecnica mediante  
avvocato è obbligatoria fatta eccezione per i casi previsti dall'art.86 o da  
leggi speciali e che la parte sussistendone i presupposti di legge, può  
presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

**ART.281 UNDECIES CPC –****MODALITÀ DI VOCATIO DEL CONVENUTO**

ENTRO 5 GG. DALLA DESIGNAZIONE (TERMINE ORDINATORIO):

IL GIUDICE DI PACE

- 1) FISSA L'UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI
- 2) ASSEGNA IL TERMINE PER LA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO CHE DEVE AVVENIRE NON OLTRE 10 GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA
- RICORSO E DECRETO NOTIFICATI DALL'ATTORE AL CONVENUTO
- TERMINI LIBERI NON MINORI DI 40 GIORNI TRA NOTIFICA ED UDIENZA (DI 60 GIORNI SE IL CONVENUTO È RESIDENTE ALL'ESTERO)
- Art.39 ULTIMO COMMA C.P.C. PREVENZIONE SI DETERMINA CON IL DEPOSITO DEL RICORSO

**segue : ART. 281 UNDECIES CPC – ART.319 C.P.C.**

## **COSTITUZIONE DELL'ATTORE**

- **« L'attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all'articolo 316 unitamente al decreto cui all'articolo 318 e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura ».**
- **Costituzione dell'attore non con deposito del ricorso MA SUCCESSIVA: deposito ricorso e decreto con relata di notifica.**
- **Non previsto il termine per il deposito !!!.**
- **Pagamento CU al deposito o iscrizione a ruolo? Ovviamente per il Ministero al deposito del ricorso.**
- **Art. 9 DPR 113/2002 « E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo le esenzioni previste dall'articolo 10 ».**

**segue : ART.281 UNDECIES CPC –  
COSTITUZIONE DEL CONVENUTO art.319 c.p.c**

- DUPLICE TERMINE PER LA COSTITUZIONE :TEMPESTIVA O TARDIVA
- **Preclusione per il convenuto 10 giorni prima per: domande riconvenzionali, eccezioni in senso stretto di rito e di merito ed anche per chiamata di terzo (sebbene tenore letterale sia generico).**
- **Onere di mere difese e di «prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda» .  
Onere di specifica contestazione della domanda ex art.115 c.p.c.-**
- **Facoltà (non obbligo) di indicare mezzi di prova e produzione documenti fin dalla comparsa [a mio parere in via cautelativa opportuno ( v. infra poteri del giudice alla prima udienza) per evitare problemi].**

## Art. 281 undecies c.p.c. - Chiamata in causa del terzo.

- ▶ «Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza.
- ▶ Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo.
- ▶ La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma».
- ▶ Non solo terzo garante (c.d. chiamata in manleva), ma anche chiamata per mera comunanza (art. 106 I parte c.p.c.).
- ▶ Si deve ammettere anche intervento del terzo (art. 105 c.p.c.), discussa in seno al 702 bis c.p.c.
- ▶ Giudice deve o può differire? Potere discrezionale anche a fronte dell'istanza del convenuto (Cfr. Cass. 4309/2010).
- ▶ Applicazione art. 269 c.p.c.
- ▶ Il terzo si costituisce mediante deposito di comparsa di costituzione

**NUOVO RITO DAVANTI A GDP:  
SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE  
OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO**

- Si propone con ricorso (rito semplificato davanti al GDP);
- Deposito (applicazione del rito del lavoro) nel termine di 40 gg;
- Costituzione (ai sensi del nuovo art.319 c.p.c.)
- DEPOSITO RELATA DI NOTIFICA prima dell'udienza fissata dal GDP (non è indicato un termine).

## OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

- **Nulla è cambiato.**
- Art. 7 D.lgs. 150/2011: «Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada [...] sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
- L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione».
- Restano assoggettate al rito speciale del lavoro.
- Non è stato modificato dalla riforma neanche come criteri di competenza.

# SECONDA SESSIONE

**Avv. Luigi Vingiani**

*Giudice di pace di Cava de' Tirreni*

- Trattazione della causa
- Art.281 duodecies c.p.c.
- Art.320 c.p.c.
- Fase istruttoria
- Fase decisionale
- Considerazioni sulla fase introduttiva
- Considerazioni sulla fase istruttoria
- Considerazioni sulla fase decisionale
- Conclusioni



## NUOVO RITO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE DAVANTI A GDP TRATTAZIONE DELLA CAUSA ART. 320.

- Maggiore formalità e rigidità dei termini.
- Prima udienza:
- Comparizione personale delle parti.  
Interrogatorio libero;
- Tentativo di conciliazione;
- Se non riesce, art. 281 duodecies c.p.c., co. 2/3/4.

## NUOVO RITO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE DAVANTI A GDP

### ART. 281 DUODECIES C.P.C. PROCEDIMENTO

- « [...] La struttura concentrata e tendenzialmente completa dell'udienza prevista dall'art. 320 c.p.c., tesa a compendiare le fasi di trattazione preliminare, istruttoria e conclusiva» (Cass. 10189/2022).
- 1) l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto (previsione nuova rispetto ad art. 702 bis c.p.c.).
- Può proporre domanda riconvenzionale?
- 2) Alla stessa udienza le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.
- Termine di decadenza.
- 3) Giudice può concedere i termini per il deposito di due memorie «integrative». Se richiesto e sussiste giustificato motivo.

## NUOVO RITO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE DAVANTI A GDP: ART. 320 C.P.C.

- **PRECLUSIONI ISTRUTTORIE UDIENZA EX ART. 320 C.P.C.:** «In tale procedimento, inoltre, non si distingue la udienza di prima comparizione da quella di prima trattazione, concentrando l'art. 320 c.p.c. nella prima udienza tutta l'attività processuale delle parti (quali la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie) e consentendo (ai sensi del comma 4) il rinvio a udienza successiva solo quando in relazione all'attività svolta risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove [...] (Cass. 2830/2013).
- **2 MEMORIE INTEGRATIVE.**
- **TERMINI SUCCESSIVI ALL'UDIENZA:** a) non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti.
- **PRECLUSIONI ISTRUTTORIE:** b) un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.
- **PERENTORI** fissati dal giudice entro un arco temporale massimo indicato dal legislatore.

## NUOVO RITO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE DAVANTI A GDP FASE ISTRUTTORIA

- Non prevista fissazione di una nuova udienza dopo le memorie: «se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione»
- **Art. 321 c.p.c.**
- Decisione a seguito di discussione orale con SENTENZA (art. 281 sexies c.p.c.).
- Ammissibilità trattazione scritta o mista? Art. 281 sexies c.p. richiama art. 281 quinquies c.p.c.
- **TRATTAZIONE SCRITTA**: memorie ex art. 189 c.p.c., udienza di rimessione causa in decisione. **Clausola di compatibilità ex art. 316 c.p.c.**
- **TRATTAZIONE MISTA**: precisazione delle conclusioni e conclusionale + udienza di discussione.

# NUOVO RITO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE DAVANTI A GDP FASE DECISIONALE

- ▶ Davanti al giudice di pace il modello processuale per la fase decisoria è identico a quello previsto innanzi al tribunale in composizione monocratica.
- ▶ **Art.321 c.p.c.:** « il giudice quando ritiene matura la causa per la decisione procede ai sensi dell'art.281 sexies ».
- ▶ **Art. 281 sexies c.p.c.** «Se non dispone a norma **dell'articolo 281 quinquies**, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni».

## BREVI CONSIDERAZIONI ALLA RIFORMA FASE INTRODUTTIVA

- L'art. 316 cpc modificato dalla riforma dispone che il processo davanti al Giudice di pace **si svolga nelle forme del processo semplificato di cognizione, ma in quanto compatibili e non derogate dalle norme specificamente riferibili al Giudice di pace.**
- Il primo nodo da chiarire riguarda l'interpretazione da dare alla formulazione **"in quanto compatibili e non derogate dalle disposizioni del presente titolo"** in ordine alla proposizione della domanda davanti al giudice di pace secondo il rito semplificato.
- Quali sono le ipotesi di incompatibilità e quali le deroghe e, soprattutto, cosa accade se ci si imbatte in queste?
- Sopravvive il vecchio rito? Si applica il giudizio ordinario davanti al Tribunale?

# CONSIDERAZIONI SULLA RIFORMA FASE INTRODUTTIVA

- Escludendo l'ipotesi della sopravvivenza del vecchio rito, poiché non vi sono più norme che lo disciplinano, la norma sancisce che la non applicabilità, in caso di incompatibilità o deroghe, non riguarda il rito **ma le singole norme dello stesso.**
- Ciò vuol dire che, le singole disposizioni del rito semplificato si applicano al giudizio dinanzi al Giudice di pace **«solo se compatibili con il suo rito e non derogate dal capo».**
- **Ad es. è rimasta la facoltà di proporre la domanda orale, la possibilità di costituirsi in giudizio personalmente, la decisione secondo equità sino a 1100 Euro.**

# CONSIDERAZIONI SULLA RIFORMA FASE INTRODUTTIVA

- **MANDATO** Modifica dell'art.317 cpc il mandato (scritto) non necessariamente deve essere allegato alla citazione (oggi ricorso) o in atto separato.
- **Che vuol dire ?Quando può essere depositato? Con la costituzione dell'attore o alla prima udienza?** E' questa un'eccezione che il convenuto deve sollevare con la prima difesa e quindi, credo, con la costituzione dell'attore (319 c.p.c.); in ogni caso entro la prima udienza in cui il giudice procede al libero interrogatorio delle parti.
- **SOTTOSCRIZIONE del ricorso:** dall'avvocato o dalla parte quando è in giudizio personalmente.
- **Occorre l'avvertimento di cui all'art.7 termini di decadenza, difesa tecnica e facoltà di ricorrere al gratuito patrocinio? Dal tenore letterale dell'art.318 cpc non sembra ma vi è il richiamo dell'art.316 al rito semplificato in quanto compatibile.**



# CONSIDERAZIONI SULLA RIFORMA FASE INTRODUTTIVA

- Il giudice deve indicare la data di comparizione ed il termine per la costituzione del convenuto in non oltre 10 giorni prima dell'udienza .
- Che vuol dire? Il giudice può disporre un termine maggiore e quindi anche 2,5,9 gg. prima
- La notifica del ricorso e del decreto non c'è un termine basta il rispetto dei termini a comparire (40 o 60 gg)
- Non c'è un termine per la costituzione dell'attore, che si costituisce depositando copia del ricorso notificato, quindi potrebbe costituirsi sino all'udienza?
- Il convenuto che non deve proporre domande riconvenzionali o fare chiamate in giudizio si può costituire sino alla prima udienza.
- Alla prima udienza l'attore deve prendere posizione sulle difese del convenuto che non ha ancora letto e formulare le proprie istanze istruttorie.
- Se l'udienza è cartolare nessuna delle parti potrà leggere le difese avverse prima di formulare le proprie.

# CONSIDERAZIONI SULLA RIFORMA FASE INTRODUTTIVA

## LA SOLUZIONE È :

- ▶ nella seconda parte dell'art.101 c.p.c. nel dovere del giudice di adottare provvedimenti idonei quando ravvisa una violazione del diritto al contraddittorio.
- ▶ Nel quarto comma dell'art.281 duodecies «Le parti possono chiedere, e il Giudice concedere, il doppio termine di venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre i documenti e un ulteriore termine di dieci giorni per le repliche e le richieste di prova contraria. Il tutto, però, solo in presenza di giustificati motivi.
- ▶ **Cosa vuol dire giustificato motivo? Chi vivrà vedrà ! Ce lo dirà la prassi o la Cassazione forse con istanza ex art.363 bis c.p.c.-**

# CONSIDERAZIONI SULLA RIFORMA FASE INTRODUTTIVA PRIMA UDIENZA

- Art.281 duodecies e 320 cpc
- Alla prima udienza il giudice procede al libero interrogatorio delle parti
- Il terzo comma dispone che si proceda ai sensi dell'art 281 duodecies commi II, III, e IV. Se il giudice non ritiene al causa matura per la decisione procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione.
- Il giudice può quindi ammettere ed assumere i mezzi di prova già alla prima udienza. Ricordo che i documenti prodotti sono allegati al fascicolo di ufficio ed ivi conservati sino alla decisione.
- L'attore può chiedere la chiamata in causa del terzo : se il convenuto si costituisce alla prima udienza è evidente il **vulnus** per l'attore.

# CONSIDERAZIONI SULLA RIFORMA

## FASE DECISIONALE

- ▶ E' regolata dall'art. 321 cpc, che dispone la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies. Il nuovo 281 sexies - richiamando il 281 quinquies-
- ▶ prevede quattro possibili modalità di decisione.
- ▶ Sono tutte applicabili al Giudice di pace? Sembra proprio di sì.
- ▶ Il 281 quinquies I comma prevede l'udienza di rimessione della causa preceduta dai termini ex. art. 189 cpc (sessanta giorni per precisazione conclusioni, trenta giorni per comparsa conclusionale e quindici per repliche) e sentenza entro trenta giorni.
- ▶ Il secondo comma dell'art. 281 quinquies prevede la discussione orale preceduta dai soli primi due termini del I comma, e sentenza depositata entro trenta giorni.
- ▶ Il 281 sexies primo comma continua a disporre la precisazione delle conclusioni e l'invito alla discussione orale, eventualmente ad una successiva udienza ma solo su istanza di parte e sentenza pronunciata in udienza con lettura del dispositivo.
- ▶ Il III comma dell'art. 281 sexies, invece, prevede discussione orale e sentenza depositata entro i successivi trenta giorni.
- ▶ Quest'ultima ipotesi sembrerebbe la più logica per le cause dinanzi al Giudice di pace.

# I.- CONCLUSIONI

29

- Spesso le riforme legislative colpiscono anche ciò che funziona. Il processo dinanzi al Giudice di pace, per come concepito e attuato fino ad oggi, tutto sommato aveva dato buoni frutti. Il processo si concludeva mediamente in un anno, rispetto agli oltre 3 anni per il tribunale con rare condanne per la legge Pinto, mentre le udienze si caratterizzavano solitamente per la concentrazione di attività, con conseguente numero esiguo di udienze celebrate per definire la causa. Quasi sempre in 1<sup>a</sup> udienza.
- Forse sarebbe stato meglio fare qualche piccolo intervento sull'esistente, per esempio stabilendo un termine per la costituzione dell'attore e del convenuto, con le decadenze anche istruttorie, e consentire lo svolgimento della prima udienza con il thema decidendum e probandum già cristallizzati e la definizione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies I comma.
- In attesa della digitalizzazione dei Giudici di pace, 1.7.23 possibilità ancora remota allo stato, gli AVVOCATI e le cancellerie saranno oberati di attività, prima non necessarie. Il sistema precedente con citazione ed iscrizione differita, dava la possibilità alle parti, durante la decorrenza del termine a comparire (almeno 45 gg.), di trovare un bonario componimento della lite. La lite transatta non veniva iscritta a ruolo e non transitava negli uffici e quindi non vi era alcuna attività da svolgere. In questo modo, tuttavia, non si pagava il contributo unificato. **ERA FORSE QUESTO CHE INTERESSAVA IN MAGGIOR MISURA AL LEGISLATORE?**

## II. CONCLUSIONI

- Sono **decuplicati** gli adempimenti per gli avvocati e per le cancellerie.
- l'attore, deve accedere alla cancelleria che poi deve fare gli adempimenti per:
  - **Depositare il ricorso e versare il contributo unificato;**
  - **Verificare se il giudice ha provveduto a fissare l'udienza**
  - **Chiedere la copia conforme di ricorso e decreto;**
  - **Ritirare la copia conforme;**
  - **Depositare il ricorso notificato e costituirsi in giudizio;**
  - **Depositare le prime memorie ex. IV comma 281 undecies;**
  - **Depositare le seconde memorie ex. IV comma 281 undecies;**
  - **Depositare le conclusioni ex. art. 281 quinquies;**
  - **Depositare la comparsa conclusionale;**
  - **Depositare la memoria di replica.**

## III.- CONCLUSIONI

- **La Cartabia aveva l'«INTENTO DI POTENZIAMENTO DELLA FLESSIBILITÀ E DELLA CELERITÀ DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO»**
- Per concludere davvero, ad un primo sommario esame possiamo dire che con la Riforma Cartabia le novità non hanno apportato i cambiamenti positivi che si speravano, e che, addirittura, la situazione è peggiorata.
- Richiamando un antico proverbio o un modo di dire molto diffuso: **«FORSE SI STAVA MEGLIO QUANDO SI STAVA PEGGIO»**
- In questo detto, infatti, risuona molto rimpianto e nostalgia dei tempi passati, della situazione precedente, che seppur non magnifica, era sicuramente, col senno di poi, migliore della situazione attuale.
- **Forse rimpiangeremo il vecchio e caro rito davanti al Giudice di pace !!!**
  - **Grazie per l'attenzione**

# Ordinanza fissazione udienza artt.318 e 281 undecies II comma c.p.c.

R.G. N. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI \_\_\_\_\_

## DECRETO COMPARIZIONE PARTI

Il Giudice dott. \_\_\_\_\_

Letto il ricorso introduttivo depositato il \_\_\_\_\_ promosso da \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_

Letti gli artt.318 e 281 undecies II comma c.p.c. ;

Fissa l'udienza di comparizione delle parti , innanzi a sé per il giorno \_\_\_\_\_ore 9,00;

Assegna a parte convenuta termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per la sua costituzione;

Dispone che il ricorso ed il presente decreto siano notificati a parte convenuta, a cura della parte ricorrente, almeno 40 giorni liberi prima della suindicata udienza di comparizione delle parti.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Luogo e data \_\_\_\_\_,

Il Giudice

**Depositato in cancelleria** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_